



## **Regolamento per l'aiuto comunale agli anziani ospiti di istituti non sussidiati**

### **Art. 1 Scopo**

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per beneficiare del contributo comunale a favore dei cittadini residenti a Novazzano ospiti di istituti per anziani inseriti nella pianificazione cantonale in base all'art. 39 cpv. 3 Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMAL), ma non riconosciuti dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 (detti in seguito istituti non sussidiati).

Il contributo comunale viene versato in via sussidiaria alle disponibilità finanziarie proprie, alla prestazione complementare AVS e al sussidio dell'assistenza sociale.

### **Art. 2 Beneficiari**

Possono percepire il contributo i cittadini beneficiari di una rendita AVS/AI domiciliati o dimoranti (permesso B) a Novazzano da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda, premesso ci sia la necessità del ricovero.

Condizioni:

A. I richiedenti devono presentare situazioni e motivazioni particolari tali da giustificare il ricovero in un'altra struttura che non sia la Casa per anziani medicalizzata consortile Genestrerio-Ligornetto-Novazzano, Casa Girotondo (detta in seguito Casa Girotondo). La decisione è di spettanza del Municipio;

oppure

B. in mancanza di posti presso la Casa Girotondo.

Se entro sei mesi dall'ammissione nell'istituto non sussidiato viene offerto un posto presso la Casa Girotondo e vi è rinuncia, il contributo viene a cadere.

Il beneficiario continua a rispondere direttamente verso l'istituto non sussidiato per tutti gli obblighi contrattuali previsti dalla struttura che lo ospita.

### **Art. 3 Casi d'esclusione**

È escluso dal contributo:

1. il cittadino straniero la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento
2. chi non ha presentato domanda d'ammissione alla Casa Girotondo
3. chi rinuncia all'ammissione alla Casa Girotondo
4. chi non domanda o, potendone beneficiare, rinuncia a percepire la prestazione complementare cantonale e/o il sussidio assistenziale dell'Ufficio cantonale del sostegno sociale (USSI).

#### **Art. 4 Limitazione del diritto al contributo**

Il diritto al contributo è temporaneo e cessa trascorsi trenta giorni dal momento in cui al beneficiario viene offerta la possibilità di essere ospitato presso la Casa Girotondo.

#### **Art. 5 Presentazione della domanda**

Chi intende beneficiare del contributo deve presentare domanda al Municipio di Novazzano prima di essere ammesso all'istituto non riconosciuto.

La domanda dev'essere inoltrata su apposito modulo. Il richiedente deve fornire tutte le informazioni e la documentazione aggiornata come richiesto per l'ammissione alla Casa Girotondo.

Inoltre devono essere prodotte le dichiarazioni comprovanti:

- le tariffe correnti praticate dall'istituto non sussidiato
- la retta applicata al richiedente.

#### **Art. 6 Calcolo del contributo**

Il contributo comunale massimo è fissato in fr. 34.-- il giorno. Lo stesso può essere adattato dal Municipio, ritenuto un aumento massimo di fr. 6.--/giorno.

Per ogni richiedente viene allestito il calcolo della retta dovuta come se fosse ospite della Casa Girotondo.

Premesso il massimo di cui sopra, il contributo comunale è pari alla differenza fra:

- la retta giornaliera praticata dall'istituto non sussidiato per il tipo di camera assegnato al richiedente
- e
- la retta giornaliera che praticerebbe la Casa Girotondo maggiorata di fr. 5.--.

#### **Art. 7 Versamento del contributo**

Il contributo, che è di spettanza del beneficiario, verrà tuttavia versato direttamente all'istituto non sussidiato che dovrà presentare trimestralmente la fattura allestita sulla base delle giornate effettive di presenza, allegando copia dei conteggi emessi a carico dell'ospite.

Il contributo cade se la fattura non viene presentata entro tre mesi dalla fine del trimestre al quale si riferisce. L'istituto non avrà nessun diritto di rivalsa sull'ospite.

L'ospite già al momento della domanda dovrà sottoscrivere la cessione del contributo all'istituto.

#### **Art. 8 Obbligo del beneficiario**

Il beneficiario del contributo e l'istituto non sussidiato devono notificare immediatamente al Municipio di Novazzano ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento del contributo.

#### **Art. 9 Restituzione**

Il contributo indebitamente percepito dev'essere restituito dal beneficiario o dagli eredi entro il termine fissato dal Municipio.

**Art. 10 Rimedi**

Le decisioni del Municipio sono impugnabili al Consiglio di Stato secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge Organica Comunale.

**Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. Per i casi di anziani già ospiti in istituti non sussidiati l'entrata in vigore è fissata retroattivamente il 1° gennaio 2001.

**Approvazioni:**

Municipio il 23.4.2002 /2141

Consiglio comunale il 3.6.2002 /60

Consiglio di Stato il 15.7.2002 (inc. n. 174 RE 7482 Sezione degli enti locali)